



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 28/04/2015

OGGETTO : BRUCIATURA IN LOCO DI MATERIALE AGRICOLO DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE - DISCIPLINA DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA.

IL TECNICO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 68 del 28/08/2012, nella quale sono state impartite disposizioni relativamente agli interventi di diserbamento e pulizia di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale ai sensi dell'art. 54 lett. c) del Decreto Legislativo n. 264 del 18/08/2000;

DATO ATTO che con il Decreto n.91 del 24.06.2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.116, sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art. 14 – comma 8 , la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità;

RITENUTO pertanto, alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento nell'ambito del territorio comunale;

PROPONE PER LE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Di acconsentire alle operazioni di combustioni sul posto da parte dei proprietari dei fondi che effettuano, operazioni di potatura, sfalci o ripulitura in loco di materiale agricolo e forestale ,derivante da tale attività.

Di provvedere all'adeguamento della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità Locale, mediante l'adozione del seguente provvedimento.

**Il Tecnico del Servizio
di Protezione Civile**
f.to geom. Matteo Manzella

Il Responsabile del II Settore
f.to Ing. Salvatore Zerillo

IL SINDACO

VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

PRESO ATTO che con il Decreto n. 91 del 24.06.2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.116, sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art. 14 – comma 8, la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità;

CONSIDERATO che: la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, e che la bruciatura ha anche lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o addirittura eliminando i trattamenti chimici;

RITENUTA la necessità di acconsentire alle operazioni di combustioni sul posto da parte dei proprietari dei fondi che effettuano, operazioni di potatura, sfalci o ripulitura in loco di materiale agricolo e forestale, derivante da tale attività;

RITENUTO altresì di provvedere all'adeguamento della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità Locale.

VISTO il D. Lgs. nr. 152/2006 " Norme in materia Ambientale", art.182, comma 6 bis;

VISTA la Legge n. 116 del 11.08.2014.

- **VISTO** l'art. 38 della legge 142/90
- **VISTI** gli articoli 449 e 650 del codice penale;
- **VISTO** l'art.54, lettera c del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- **VISTA** la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- **VISTE** le Direttive decretate con D.P., n.297 del 04/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale 16/96;
- **VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 44 del 09/04/2008, con la quale si adottava il piano di Protezione Civile derivante dal rischio d'incendio d'interfaccia.

AVVERTE

1) Su tutto il territorio Comunale è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale vegetale agricolo - forestale dovrà avvenire sul luogo stesso di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata, precisamente dalle ore 6,00 alle ore 9,00;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, e fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che possono non essere maggiori di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali e vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente, nello stesso fondo agricolo, da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto, massimo tre metri cubi steri al giorno, di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potatura o ripulitura dei fondi in cui sono stati prodotti;
- L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

2) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricola o forestale, indicati nella presente ordinanza;

3) La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano;

4) E' consentito l'accumulo di degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

5) Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo forestale, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario

ORDINA

1) E' FATTO DIVIETO NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE, in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale;

- *accendere fuochi;*

- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

2) Ai proprietari e o ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie spese:

- Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio, con la rimozione di ogni elemento o condizione, che possa rappresentare pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica;
- Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml 10;
- Agli Enti pubblici proprietari di strade è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che invece dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciato in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un metro cubo steri;

3) Tuttavia nel periodo compreso dal **15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di 200 metri dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

Alla combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

- La combustione del materiale vegetale agricolo - forestale dovrà avvenire sul luogo stesso di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata, precisamente **dalle ore 6,00 alle ore 9,00**;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, e fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che possono non essere maggiori di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali e vietato accendere di più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto, massimo tre metri cubi steri al giorno, di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potatura o ripulitura dei fondi in cui sono stati prodotti;
- L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricola o forestale, indicati nella presente ordinanza;
- La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano;

5) Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo forestale, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto, nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al **Corpo Forestale** mediante il **numero 1515**, ai **Vigili del Fuoco** mediante il **numero verde 115** e/o alle autorità di **P.S. e C.C.**

DETERMINA

1. Demandare al Comando di Polizia Municipale, e alle forze di P.S., la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio.
2. Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche tramite pubblicazione nel sito del Comune.
3. Demandare al servizio di Protezione Civile di provvedere alla revisione e all'aggiornamento del piano di protezione civile ogni qual volta che si verificano le condizioni che necessitano di una revisione dello stesso.

I soggetti inadempienti del presente provvedimento, sono assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C. P.

Inoltre le violazioni alle disposizioni sopra esposte, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 - comma 3 della Legge Regionale 16/96, con riserva di attivare le procedure di esecuzione in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione.

Le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro giorni 5 dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Palermo per i successivi provvedimenti consequenziali.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n° del 30/04/1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione:

La presente Ordinanza sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Provincia di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo Servizio Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Corpo Forestale distaccamento di Carini, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Cinisi.

Tutte le forze dell'ordine alle quali l'Ordinanza viene trasmessa, sono invitati a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali

Dalla Residenza Municipale, _____

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

f.to Ing. Salvatore Zerillo

IL SINDACO

f.to Avv. Gianni Palazzolo